COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1213

Congedi:

PRESIDENTE 1213

Proposte di legge (*Discussione ed approvazione*):

Senatore CIASCA. Istituzione di una Deputazione di Storia patria per la Lucania (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3011) . 1214

PRESIDENTE, *Relatore* 1214
SCIORILLI BORRELLI 1214
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 1214

Senatore SALARI Istituzione di un Centro di studi sull'Alto medioevo (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2883) . 1214

PRESIDENTE 1214, 1215, 1216, 1217, 1218
ERMINI, *Relatore* 1215, 1216, 1217
SCIORILLI BORRELLI . . 1215, 1216
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1215, 1218
GRASSO NICOLOSI ANNA . . . 1216
LOZZA . . . 1216, 1217
VISCHIA . 1217
PITZALIS . . . 1217

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3088) . . . 1218

PRESIDENTE 1218, 1219, 1220
BUZZI, *Relatore* . . 1218, 1220
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1218, 1220
LOZZA . . 1219
PITZALIS . . 1220
TINZL . 1220

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1220

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE Comunico che il deputato Tinzl, partecipa alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, per la discussione del disegno di legge n. 3088.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cottone, Ebner, Rumor.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: Istituzione di una Deputazione di Storia patria per la Lucania. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3011).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Ciasca. « Istituzione di una Deputazione di Storia patria per la Lucania ». Sulla proposta di legge, che è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, riferirò io stesso. L'argomento, a tutti noto, non richiede una lunga illustrazione.

Ormai, tutte le Deputazioni di Storia patria hanno una circoscrizione regionale, che è andata formandosi naturalmente, per germinazione dalle vecchie Deputazioni così è avvenuto per la vecchia Deputazione della Sardegna, Liguria e Piemonte, e così è avvenuto per altre. Il disegno di legge al nostro esame mira a distaccare dalle tre province della Calabria le due province costituenti la Lucania e ad elevare queste ultime a dignità di persona giuridica, alla pari delle altre Deputazioni. Il provvedimento è giustificato dal fatto che le due regioni, che attualmente formano una unica Deputazione, per quanto confinanti, sono piuttosto lontane e le comunicazioni sono difficili. Per di più, la sede della Deputazione è a Reggio Calabria, al lato opposto del confine con la Lucania. Evidentemente, sarebbe stato più ragionevole che, a suo tempo, la unione si fosse fatta con la Puglia o con la Campania, ma non già con la Calabria.

Per questi motivi, il senatore Ciasca ha presentato la proposta di legge che io invito la Commissione ad approvare.

La proposta di legge non comporta alcuna spesa. le Deputazioni sono enti autonomi che hanno una loro personalità giuridica e vivono con le risorse locali, materiali e umane.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge, perché essa contribuisce a dare quell'autonomia e quella personalità giuridica alla Deputazione di storia patria della Lucania, che finora le era mancata, essendo compresa in altra Deputazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

La circoscrizione territoriale della Deputazione di Storia patria per la Calabria e la Lucania, con sede in Reggio Calabria, di cui alla Tabella *A* del Regolamento per le Deputazioni di Storia patria, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176, è limitata alla Calabria e comprende le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

(*È approvato*).

ART. 2.

La Deputazione di cui all'articolo 1 assume la denominazione di « Deputazione di Storia patria per la Calabria » e ha sede in Reggio Calabria.

(*È approvato*).

ART. 3.

È istituita, con sede in Potenza, la « Deputazione di Storia patria per la Lucania », comprendente le province di Matera e Potenza.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di Storia patria per la Calabria e della Deputazione di Storia patria per la Lucania saranno stabilite da Statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Con l'approvazione degli Statuti, di cui al precedente articolo 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Salari: Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato e su di essa ha espresso parere favorevole la Commissione finanze e tesoro della Camera, subordinandolo soltanto ad una modifica dell'articolo 7 di carattere tecnico.

Il Relatore, onorevole Ermini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame riguarda un'istituzione già esistente da diversi anni e che, attraverso questa proposta di legge, ottiene un riconoscimento giuridico e un finanziamento stabile.

Il Centro di studi sull'Alto Medioevo nacque nel 1951, a seguito di un voto espresso, su proposta del professor Berta, da un Congresso tenuto a Spoleto sugli studi longobardi.

Il Centro di studi di Spoleto ha già svolto un'opera molto meritoria per quanto riguarda lo studio del Medio Evo, che per antica consuetudine un po' tutti chiamiamo « oscuro » e « povero », mentre presenta dei lati altamente suggestivi, ed è ancora poco conosciuto. Si può dire che il Centro di Spoleto sia, con quello di Vienna, uno dei più noti d'Europa. Esso tiene ogni anno a Spoleto una « settimana di studi del Medio Evo » su temi predisposti, di carattere controverso, e vi invita tutti quegli storici che hanno, su quel tema, scritto o polemizzato, perché si riuniscano e discutano in presenza di altri studiosi. Le loro discussioni vengono pubblicate integralmente in un volume. Finora sono state tenute quattro settimane di studi. La settimana dell'altro anno è stata frequentata da circa 200 studiosi, di cui più di un centinaio stranieri.

Ogni due anni, poi, si tiene un congresso internazionale, che però ha tutto un altro carattere, in quanto verte su un tema di carattere più generale: consiste infatti nella raccolta dei contributi dei vari studiosi sulla conoscenza di un determinato periodo. Di tali congressi sono stati pubblicati i primi due volumi, mentre un terzo – sull'ultimo congresso di Benevento – è alle stampe.

La proposta di legge al nostro esame dà una struttura organizzativa all'Istituto, con un Consiglio direttivo e una presidenza; inoltre dà carattere permanente al contributo, dello Stato, mentre viene lasciata facoltà alla provincia, al comune, agli enti locali e privati di dare altri contributi. Sola indispensabile modifica al testo in esame è all'articolo 7, ove occorre cambiare l'indicazione dell'esercizio finanziario e del capitolo di stanziamento.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a dare il loro voto in favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. In linea di massima concordiamo con la relazione svolta dall'onorevole Ermini. Temo, tuttavia, che l'onere del contributo vada a limitare gli stanziamenti destinati ad altre spese e vorrei essere rassicurato circa il modo con cui sarà provveduto al finanziamento per gli anni successivi al primo.

Ritengo, inoltre, che se, come credo, a Roma esiste un Istituto di studi sul Medio Evo, sia opportuno coordinare l'attività con quella del Centro che andiamo ad istituire, per evitare dispersione di energie. Penso infine che sia bene tener conto, nella organizzazione dei congressi, di un criterio distributivo per quanto riguarda le località e i temi da svolgere, per conciliare tutte le esigenze di carattere culturale e territoriale, al fine di non creare attriti con altre località italiane, che pure hanno notevoli tradizioni in questo campo.

ERMINI, *Relatore*. Posso rassicurare, anzitutto, l'onorevole Sciorilli Borrelli che lo stanziamento negli anni successivi passerà sul bilancio del tesoro e che fra il Centro e l'Istitutto di studi sul Medio Evo esiste, già ora, un perfetto accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, soprattutto in considerazione del contributo che questa istituzione ha dato allo studio dei problemi dell'Alto Medio Evo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito, presso l'Università di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:

a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;

b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici e artistici;

c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'Alto Medioevo.

(*È approvato*).

ART. 2.

I fini suddetti, sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, sono stabilite, rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il Presidente, il Vice Presidente e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.

Il Consiglio viene reintegrato dei membri, che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

(*È approvato*).

GRASSO NICOLOSI ANNA. Osservo che nella prima attuazione della legge, i membri del Consiglio direttivo del Centro vengono nominati con decreto ministeriale e che neppure nelle elezioni successive si arriva ad una forma di scelta democratica.

PRESIDENTE. Dobbiamo ricordarci che si tratta di una fondazione, e quindi non esiste un corpo elettorale. Del resto, la nomina dei nuovi membri avviene come in altre istituzioni del genere – per esempio, l'Accademia dei Lincei – mediante cooptazione, allorché si verificano vacanze.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Allora è superfluo parlare soltanto di « prima attuazione ».

PRESIDENTE. Non è superfluo, perché soltanto nella prima attuazione della legge si hanno le nomine ministeriali, in seguito, e quindi in contrapposizione, le vacanze vengono ricoperte mediante cooptazione, sistema seguito nelle Accademie scientifiche.

LOZZA. Poiché è evidente che, prima di procedere alle nomine, il Ministro dovrà consultarsi con qualche competente, non potremmo stabilire che va sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione?

SCIORILLI BORRELLI. Io non sono perfettamente convinto circa i criteri di composizione del Consiglio direttivo. Per esempio, vi sono tanti Enti interessati, magari perché danno soltanto dei contributi, i quali dovrebbero aver diritto ad avere un loro rappresentante in seno al Consiglio direttivo. Per esempio, i comuni, la provincia...

ERMINI, *Relatore*. Questo centro, che già funziona da diversi anni, vive in perfetta armonia con tutte le autorità locali e provinciali e con tutti gli Enti ed è visto con unanime affetto dalle popolazioni locali. Il suo funzionamento procede nel modo migliore.

Non mi sembra affatto necessario, quindi, immettere nel consiglio direttivo i rappresentanti del comune di Perugia, del comune di Spoleto, delle Amministrazione provinciali e della Università, anche perché le funzioni del Consiglio direttivo sono quelle di dare l'indirizzo sul piano scientifico.

D'altra parte questi enti danno un contributo senza averne alcun obbligo, ed è bene che sia così, perché non c'è nulla di peggio che imporre per legge ad un ente di dare un contributo, che da allora resta fissato per sempre nella stessa cifra; si cristallizza, cioè, mentre, nel caso non vi sia una norma che impone il contributo, esso può essere spontaneamente variato. Di proposito è stata usata la dizione: « Eventuali contributi ». Il Senato voleva determinare questi contributi; mi sono opposto appunto per i motivi già detti.

SCIORILLI BORRELLI. Non intendevo proporre alcun emendamento; il mio era solo un suggerimento, in quanto mi sembrava che almeno i comuni di Spoleto e Perugia, nonché

l'Amministrazione provinciale, potessero aver diritto ad un loro rappresentante, ai soli fini di un maggior controllo e di una maggior vitalità al funzionamento del Centro.

VISCHIA. Non comprendo quale contributo potrebbe dare, ad esempio, il rappresentante del comune di Perugia a studi sull'Alto Medio Evo! Nemmeno i rappresentanti delle Università di Perugia danno alcuno apporto a questi studi!

LOZZA. Penso che, però, possa essere accolta la mia proposta intesa a stabilire che le nomine ministeriali avvengano sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

PITZALIS. Non sarei contrario alla proposta del collega Lozza; senonché non possiamo dimenticare che si tratta qui di una istituzione culturale: e queste esprimono dal loro seno coloro che debbono dirigerle, anche perché i componenti di essa si conoscono benissimo tra loro, mentre il Consiglio superiore non ha elementi di giudizio. E poi dobbiamo considerare che le proposte fatte al Ministero della pubblica istruzione per queste nomine vengono valutate dalle stesse persone che contribuiscono alla vita dell'Ente e ogni ingerenza esterna toglierebbe a questo la sua caratteristica speciale, che è la libertà di organizzarsi e di scegliersi coloro che debbono regolare la sua attività.

SCIORILLI BORRELLI. Non sono completamente d'accordo con questa tesi. È evidente, secondo me, che quando dovrà procedere alla nomina del Consiglio, il Ministro avrà innumerevoli pressioni in favore di persone che non sempre possono vantare una specifica competenza. E allora quale è l'organo tipico, il più indicato per dare un parere, se non il Consiglio superiore?

A me pare che proprio il criterio della scelta ci consigli di emendare l'articolo 4 nel senso suggerito dal collega Lozza.

PITZALIS. Ho, in materia, una certa esperienza e debbo dire che in casi del genere si deve tener presente che in Italia i cultori di studi specializzati, come sarebbero nella specie quelli sull'Alto Medio Evo, sono in numero molto limitato e si conoscono tutti. Non sorge quindi la necessità, da parte del Consiglio superiore, di fare una scelta.

ERMINI, *Relatore*. È cosa più formale che sostanziale, ma può dare maggior valore alla investitura.

PITZALIS. L'appartenenza al Centro è del tutto volontaria e, se nessuno aderisse, il Centro non verrebbe costituito. Ora questo crisma del Consiglio superiore che noi vorremmo dare per la scelta dei membri del Consiglio direttivo, è un elemento formale che, però, innova completamente in questo settore, senza peraltro contribuire a dare al Centro una maggiore efficienza. Ritengo, infine, che sia necessario conoscere se questa materia rientra nelle competenze del Consiglio superiore, altrimenti innoveremmo con una legge speciale sulle competenze di detto Consiglio.

LOZZA. Anche se fosse una innovazione, è però una innovazione democratica ed anche una garanzia. Se ciò non è stato fatto per il passato, può esser disposto da ora. Si tratta di qualificare il Consiglio superiore, ciò che, in effetti, giova alla scuola.

ERMINI, *Relatore*. Vorrei richiamare gli onorevoli colleghi alle giuste proporzioni dell'oggetto in esame. Mi pare che si facciano questioni più grosse di quello che, in realtà, il presente disegno di legge meriti. Si tratta di un organismo certamente molto significativo ed interessante, ma di consistenza limitata. pochi studiosi che concordemente già lavorano. Studiosi italiani e stranieri che dispongono di pochi mezzi, rispetto a quanto è necessario per fare pubblicazioni per provvedere a questi convegni. La difficoltà risiede nel costituire il primo Consiglio, perché successivamente l'organismo vivrà di vita propria. Per il primo Consiglio, l'investitura, viene, opportunamente, data dal Ministro. Si chiede, ora, che il Consiglio superiore della pubblica istruzione dia il suo parere. È cosa questa che a me pare opportuna per dare un maggior valore alla scelta che il Ministro fa, su suggerimento degli stessi storici specializzati. Naturalmente, non dovrà riunirsi il Consiglio superiore al completo, cosa che non avviene quasi mai...

LOZZA. Ci si potrebbe riferire alla prima ed alla seconda sezione, o anche alla prima sezione, soltanto.

ERMINI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla prima sezione. Per quanto riguarda la competenza del Consiglio superiore a dare pareri, occorre considerare che il Ministro può chiederne ad esso, quando voglia, oltre quelli prescritti dalla legge, e su qualsiasi materia.

Non sono, quindi, contrario all'emendamento, anche se esso appesantisce un po' la procedura.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 4 può rimanere, quindi, così formulato. « sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Lozza.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma ai quali non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 5 e 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Il patrimonio del Centro è costituito:

a) di un contributo annuo dello Stato di lire 5.000.000;

b) di eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.

(*È approvato*).

ART. 6.

La revisione contabile della gestione del Centro è affidata a due sindaci nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente articolo 2 stabilirà le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

« Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 159 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55 ».

La IV Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere parere favorevole alla proposta di legge, ha proposto, per ovvi motivi di aggiornamento, il seguente testo totalmente sostitutivo dell'articolo in esame

« Alla spesa di lire cinque milioni, derivante dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua di insegnamento ladina in Ortisei. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Al riguardo ricordo che nella precedente seduta ci eravamo arrestati all'esame dell'articolo 4 al fine di studiare le conseguenze pratiche derivanti dalle norme di cui alla lettera *a* del n. 2 di detto articolo, in essa è detto che può partecipare al concorso di cui al primo comma dell'articolo stesso, il personale insegnante munito di diploma di abilitazione (e su questo non vi erano dubbi di sorta) o, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana.

Dallo studio compiuto delle singole posizioni, è risultato che questo pericolo non si verificava, d'altronde la formula « titolo valido » è usata molto di frequente nelle leggi riguardanti la pubblica istruzione nel senso di titolo specificatamente valido.

Ritengo, in conseguenza di quanto esposto, che il dubbio debba cadere.

BUZZI, *Relatore*. Era questa l'unica difficoltà dinanzi alla quale la nostra Commissione si era fermata, onde procedere ad una indagine statistica. Ritengo quindi che possa essere approvato il testo a noi pervenuto dal Senato.

JERVOLINO MARIA. *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole alla approvazione del testo quale è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Al comma *a*) di detto articolo si era fatta riserva di apportare un emendamento a carattere puramente linguistico nel senso di sostituire la dizione « del diploma di abilitazione della cattedra » in « del diploma di abilitazione alla cattedra ». Proporrei, però, di rinunciare a questo emendamento, onde evitare il rinvio della proposta di legge al Senato pur rilevandosi la non felice espressione.

Ciò premesso, do lettura nuovamente dell'articolo 4, nonché dei successivi 5 e 6 che, in assenza di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

Le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso di cui all'articolo precedente, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1°) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

2°) abbiano prestato servizio in qualità di insegnante o di Capo di istituto per tre anni scolastici nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente, semprechè durante tale servizio risultino in possesso:

a) del diploma di abilitazione della cattedra alla quale aspirano od, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana;

b) di uno dei titoli accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 232 del 14 settembre 1956);

c) del diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero, dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per l'ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero anche se il riconoscimento in Italia o la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono applicabili, per la prima copertura del posto di preside e delle cattedre di ruolo, anche alla scuola media di Ortisei – che, con decorrenza dal 1° ottobre 1952, viene trasformata in scuola media con ordinamento speciale – per la quale la tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento verranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alla scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei, salvo quanto sarà disposto con il decreto di cui al precedente comma, si applicano le norme relative alle scuole medie, comprese quelle concernenti gli oneri degli enti pubblici locali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo il requisito relativo alla lingua tedesca previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, numero 528, deve intendersi riferito alla lingua ladina.

Il titolo di studio conseguito nella scuola di cui al primo comma ha lo stesso valore di quello conseguito nel corrispondente tipo di scuola in lingua italiana, ad ogni effetto previsto dalle disposizioni in vigore, compreso il passaggio per il trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole.

(*È approvato*).

ART. 6.

Ai vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 4, la carriera sarà fatta decorrere – una volta raggiunto il grado di ordinario ed ai soli effetti giuridici – dall'inizio del servizio valido per l'ammissione al concorso medesimo, escluso il periodo di tempo anteriore al 1° gennaio 1948.

LOZZA. Con quest'ultimo articolo si provvede a dare una conveniente sistemazione ai vincitori dei concorsi interni, in relazione ai servizi già prestati. Tengo a dichiarare che voteremo a favore di questo provvedimento di legge, sicuri di portare un contributo notevole alla sistemazione delle scuole in lingua tedesca e in lingua ladina. La legge osserva la norma costituzionale e rispetta il diritto delle genti, particolarmente il diritto delle minoranze e noi, approvandola, ci auguriamo che si giunga ad una sempre maggiore comprensione, tanto nel campo scolastico quanto nel

campo di tutte le altre istituzioni, nel territorio della Repubblica italiana abitato da cittadini di lingua tedesca.

Chiediamo, inoltre, che questa legge venga ad essere regolamentata il più presto possibile; e che con rapidità si proceda ai concorsi in modo da dare tranquillità e sistemazione anche a queste scuole italiane.

Ci auguriamo che le norme di questa legge abbiano piena attuazione nel regolamento e che gli organi, che dovranno poi attuarlo, considerino la situazione con obiettività, senza abbandonarsi né a particolari favoritismi, né a settarismi; favoritismi e settarismi che potrebbero avere gravi conseguenze in un territorio turbato nel passato, territorio che ha avuto una vita tanto difficile.

Auspichiamo infine che, analogamente a quanto fatto per la sistemazione delle scuole di lingua tedesca, così si provveda anche per i cittadini italiani di lingua slovena. È allo studio, mi pare, al Senato, un provvedimento legislativo al riguardo; detto provvedimento ha molti difetti, si presenta piuttosto parziale e noi vorremmo, che ad imitazione del disegno di legge ora in esame, si venisse al più presto a dare una sistemazione a quelle scuole della provincia di Gorizia e del territorio di Trieste, istituite di fatto dal 1946 e che ancora aspettano una sistemazione giuridica.

PITZALIS. Non solo daremo il voto favorevole a questo provvedimento legislativo, ma siamo certi che di esso saranno rispettati, come avvenuto nell'elaborazione e nella discussione, lo spirito e le finalità.

Esso è stato proposto dal Governo e seguito dal gruppo di maggioranza con l'intendimento specifico di sanare le situazioni di fatto che nelle scuole di confine si sono ormai cristallizzate e di andare incontro, senza spirito di faziosità e senza discriminazioni di sorta, che non sono nel nostro costume democratico, alle aspettative di coloro che hanno prestato la propria opera in quelle scuole.

Con questo intendimento dichiaro che il nostro voto sarà favorevole.

JERVOLINO MARIA, *Segretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il disegno di legge, che è alla approvazione della Camera, rispecchia esattamente lo spirito con il quale il Governo italiano guarda a queste popolazioni di lingua non italiana e bisogna sottolineare ciò a dimostrazione dell'imparzialità e del senso di fraternità e di convivenza, con il quale noi vogliamo che anche i cittadini, i quali non parlano la lingua italiana, vedano tutelati i loro diritti. E lo stile con cui il Senato ha approvato questo disegno di legge ci piace vedere riflesso anche qui, nella discussione alla Camera.

TINZL. Dopo le dichiarazioni fatte dagli esponenti dei vari gruppi, non è dubbio l'esito della votazione finale. Forse non è opportuno esprimere ringraziamenti a chi ha adempiuto il proprio dovere ed obbedito al comando della sua coscienza come certamente hanno fatto gli onorevoli membri componenti la Commissione dichiarandosi favorevoli alla approvazione della presente proposta di legge, ma, ciononostante mi sento obbligato ad esprimere questo ringraziamento per la comprensione e per la buona volontà dimostrate dagli onorevoli colleghi nello accoglimento del disegno di legge stesso.

Non si è trattato solamente della sistemazione, certamente importante, del personale, ma di sanare anche una situazione di disagio nel quale versava tutto un ramo importantissimo della istruzione pubblica.

Desidero quindi rinnovare l'espressione del riconoscimento mio e del mio gruppo.

BUZZI, *Relatore*. Non ho che da associarmi alle dichiarazioni fatte, soprattutto per quanto riguarda la riaffermazione dei motivi che il disegno di legge hanno ispirato

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge.

Senatore CIASCA: « Istituzione di una Deputazione di Storia patria per la Lucania » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3011):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Senatore SALARI: « Istituzione di un centro di studi sull'Alto medioevo » (*Approvata dalla*

VI Commissione permanente del Senato) (2883):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge.

« Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3088):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Dal Canton Maria Pia, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Ermini, Galati, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Gotelli Angela, Jotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Natta, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Segni, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria, Vischia.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI